



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032 Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62 Sito internet: www.comune.brandizzo.to.it P.E.C. protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Ordinanza Rep. n. 120/2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 - obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e locale, con conseguente incremento dei contagi;

Valutato che l'adozione delle ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) è un utile strumento al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Visto l'approssimarsi delle festività natalizie e la presenza di eventi correlati che comporteranno un incremento della presenza di persone nelle strade, piazze e vie cittadine;

Ritenuto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Brandizzo, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- l'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;

- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

Ritenuto:

- la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

Fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine filtranti protettive nei luoghi e nei contesti previsti dalla normativa sovracomunale, per le motivazioni espresse in narrativa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica:

ORDINA

1. da **venerdì 10 dicembre 2021 e fino alle ore 24.00 di domenica 16 gennaio 2022**, nella fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00, di indossare obbligatoriamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutto il territorio comunale ove possa essere presente un assembramento, e specialmente nelle piazze del mercato e delle chiese cittadine, nei parcheggi antistanti i supermercati e il centro medico, davanti le scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni, nelle vicinanze di locali pubblici e fermate dei mezzi di trasporto pubblico;

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;

Resta fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure di limitazione del rischio di contagio adottate dalle autorità sovraordinate;

2. la trasmissione della presente ordinanza:

- a) agli organi di Polizia operanti sul territorio comunale, incaricati della relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- b) al Signor Prefetto della Provincia di Torino;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per 15 giorni ai fini di generale conoscenza.

RICORDA

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta, ai sensi del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Brandizzo, 09/12/2021

IL SINDACO
firmato digitalmente
Bodoni Paolo

Comune di Brandizzo

Publicato dal _____ al _____